



# CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64

### OGGETTO:

<b>NUOVO DETERMINAZIONI.</b>	<b>REGOLAMENTO</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>TRASPORTI</b>	<b>FUNEBRI.</b>
----------------------------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------

L'anno **duemilacinque** addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GOSSO LUCA - Sindaco	Sì
2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco	Sì
3. MATTIO DAVIDE - Consigliere	Sì
4. CAMPANA ELIO - Consigliere	Sì
5. BOCCARDO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
6. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere	Sì
7. MIGLIORE RENZO - Consigliere	Sì
8. DEVALLE FABRIZIO - Consigliere	Sì
9. ROSSO ANGELO - Consigliere	Sì
10. FONTANA LUIGI - Consigliere	Sì
11. MARTINI LORENZO - Consigliere	Sì
12. PASQUALE PAOLA - Consigliere	Sì
13. RINAUDO GUIDO - Consigliere	Sì
14. ROSSO PIER CARLO - Consigliere	Sì
15. SIMONDI ANTONELLA - Consigliere	Sì
16. AIMAR PIERGIORGIO FRANCO - Consigliere	Sì
17. BERARDO MARIO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 0
18. GALLO MARCO - Assessore	Sì
19. DELFINO GIUSEPPE - Assessore	Sì
20. VIGNA IVO - Assessore	Sì

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO LUCA in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco illustra il [regolamento](#) e le ragioni del suo contenuto.

L'assessore Vigna: ritiene che all'art. 7 bisogna specificare, con integrazione, la tassatività ed inderogabilità delle turnazioni .

Berardo accenna a quanto chiarito dal Responsabile in Commissione in merito ai rapporti fissati con gli operatori del settore.

Rosso Pier Carlo: ritiene inutile fissare la tassatività trattandosi di norme regolamentari.

Vigna: ribadisce quanto prima ma poi ritiene chiarita la non necessità di quella specificazione anche con l'intervento del Segretario Generale per gli aspetti tecnico/giuridici legati al regolamento quale provvedimento con forza normativa nel suo complesso.

Berardo: fa un plauso al responsabile del servizio per le soluzioni tecnico/operative individuate e inserite nel documento.

Brevi conclusivi chiarimenti del Sindaco.

Quindi, esaurita la discussione, come da proposta

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che la materia dei trasporti funebri è regolata principalmente dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

CHE il Regio Decreto 2578/1925 conferiva al Comune la facoltà di esercitare il diritto di privativa;

CHE detta facoltà ha da ritenersi abrogata per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 267/2000 la quale, prevedendo espressamente che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni siano stabiliti dalla Legge, non consente più che la creazione in sede locale di un monopolio discenda da una scelta di natura amministrativa;

CONSIDERATO che la materia nel frattempo è stata oggetto di una profonda revisione interpretativa ad opera sia di numerose pronunce giurisprudenziali sia da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la quale in merito al regime di privativa ha rilevato che non vi siano ragioni che giustifichino la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi dell'esclusiva prevista dal R.D. 2578/1925 e che anzi l'adozione di tale sistema è suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni concorrenziali;

RITENUTO di doversi uniformare a tale linea interpretativa;

RILEVATA d'altra parte la necessità di una completa revisione del Regolamento Comunale dei Trasporti Funebri attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.2.1998;

ATTESO che a tal proposito il Responsabile dei Servizi Demografici ha provveduto a redigere apposito testo di un nuovo Regolamento che si richiama ai principi predetti;

RILEVATO che le norme contenute in detto regolamento, se da un lato rispondono alla necessità di garantire pari opportunità fra operatori nell'esercizio di un'attività da

considerarsi a tutti gli effetti di natura libero-imprenditoriale, del pari sono in grado di tutelare il generico interesse collettivo a che siano evitate situazioni monopolistiche o di distorsione del mercato, interesse che si qualifica e si concretizza nella facoltà concessa agli utenti di scegliere, in una corretta dinamica concorrenziale, gli operatori che siano in grado di offrire servizi migliori in ordine a qualità, efficienza ed economicità e garantisce l'Ente nell'assolvere agli obblighi imposti dall'art. 16 del D.P.R. 285/90;

VISTO il suddetto Regolamento allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Attività Economiche e Lavoro;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Demografici e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

Con votazione espressa per alzata di mano e con:  
voti favorevoli n. 17  
contrari n. //  
astenuiti n. //

## **DELIBERA**

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato Regolamento Comunale dei Trasporti Funebri;
- di stabilire che le norme contenute nel Regolamento entreranno in vigore a decorrere dalla data del 01.01.2006.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
GOSSO Rag. Luca

Il Segretario Comunale  
SCARPELLO Dr. Giusto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267

Busca, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SCARPELLO Dr. Giusto

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

E' stata affissa in copia all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267)

Busca, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SCARPELLO Dr. Giusto

ALLEGATO  
DELIB. CC. 64, 2005



**COMUNE DI BUSCA**

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
dei  
TRASPORTI FUNEBRI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 00.00.2005

*In vigore dal 1° Gennaio 2006*

## **INDICE**

Articolo 1 – Definizione di trasporto funebre

Articolo 2 – Definizioni di attività funebre

Articolo 3 – Trasporto funebre ed attività funebre

Articolo 4 – Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Articolo 5 – Vigilanza e coordinamento

Articolo 6 – Trasporti funebri a carico del Comune

Articolo 7 – Servizio Recupero e Trasporto salme

Articolo 8 – Altri trasporti funebri

Articolo 9 – Trasferimento di cadavere prima del funerale

Articolo 10 – Controlli igienico sanitari

Articolo 11 – Inadempimenti

Articolo 12 – Norme finali

- ARTICOLO 1 -

**Definizione di trasporto funebre**

- Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.
- Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
- Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
- Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
- L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

- ARTICOLO 2 -

**Definizione di attività funebre**

- Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
  - a) Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
  - b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
  - c) Trasporto di cadavere.

- ARTICOLO 3 -

**Trasporto funebre ed attività funebre**

- Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
- L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
- Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n.86.
- Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

- ARTICOLO 4 -

**Disciplina dell'attività di trasporto funebre**

- Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi;
  - b) orari di accesso ai cimiteri;
  - c) modalità di trasporto al deposito di osservazione, anche in riferimento al decorso

del periodo di osservazione stesso;

d) percorsi viari dei veicoli interessati ai trasporti funebri;

e) è facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza (ad esempio per i Cittadini onorari), disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

- ARTICOLO 5 -

**Vigilanza e coordinamento**

- I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
- L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta dagli operatori in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.

- ARTICOLO 6 -

**Trasporti funebri a carico del Comune**

- Sono a Carico del Comune, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:
  - a) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria sempre che per il successivo trasporto al luogo di sepoltura non vengano richiesti servizi specifici ad Imprese Funebri;
  - b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L., sempre che per il successivo trasporto al luogo di sepoltura non vengano richiesti servizi specifici ad Imprese Funebri;
  - c) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario, sempre che per il successivo trasporto al luogo di sepoltura non vengano richiesti servizi specifici ad Imprese Funebri;
  - d) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del Servizio Assistenza e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso secondo la turnazione di cui al successivo art. 7.

- ARTICOLO 7

**Servizio Recupero e Trasporto Salme**

Per garantire i trasporti di cui al precedente articolo 6, il Comune si avvale delle Imprese Funebri che operano stabilmente in Busca ed ivi abbiano titolarità di



attività commerciale inerente il settore funerario garantendo pronta reperibilità e completezza del servizio.

Il servizio viene svolto dalle Imprese secondo una turnazione conseguente a sorteggio iniziale.

- ARTICOLO 8 -

**Altri trasporti funebri**

Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari e dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di Onoranze Funebri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

- ARTICOLO 9 -

**Trasferimento di cadavere prima del funerale**

Il trasferimento di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all' obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

Il trasferimento di cadavere prima dell' effettuazione del funerale, nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco, ove non incorrano prescrizioni sanitarie ostative o motivazioni di ordine giudiziario, a seguito di domanda a firma di un familiare e/o avente titolo del deceduto.

- ARTICOLO 10 -

**Controlli igienico-sanitari**

1) I trasporti di salme nonché i trasporti di ceneri, resti mortali di cui al Capo IV del D.P.R. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2) In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

- ARTICOLO 11 -

**Inadempimenti**

1) Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate.

2) In caso di perduranti inottemperanze, il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri in città a carico di chi ne sia responsabile.

3) In ogni caso l'ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti, anche esterni all'Amministrazione Comunale.

- ARTICOLO 12 -

**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10/09/1990.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2006 e dalla stessa data sono revocate le norme contenute nel precedente Regolamento per il Servizio dei trasporti Funebri.

---